

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017  
841/2017/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL  
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE RELATIVO A IMPIANTI ESSENZIALI EX DECRETO-  
LEGGE 91/14, PER L'ANNO 2016 – MACROZONA SICILIA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 761/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 761/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2017, 633/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 745/2017/R/eel;
- la comunicazione di ERG POWER GENERATION S.p.a. (di seguito: ERG PG), del 4 dicembre 2015, prot. Autorità 36317, del 4 dicembre 2015;
- la comunicazione di ISAB S.r.l. (di seguito: ISAB), del 4 dicembre 2015, prot. Autorità 36331, del 4 dicembre 2015;

- la comunicazione di EDIPOWER S.p.a. (di seguito: EDIPOWER), del 30 novembre 2015, prot. Autorità 36426, del 9 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.a. (di seguito: EDISON TRADING), del 10 dicembre 2015, prot. Autorità 36834 dell'11 dicembre 2015;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 4 dicembre 2015, prot. Autorità 37365, del 17 dicembre 2015;
- la comunicazione di EDISON TRADING, del 10 dicembre 2015, prot. Autorità 37923, del 22 dicembre 2015;
- la comunicazione congiunta di EDIPOWER e A2A ENERGIEFUTURE S.p.a. (di seguito: A2A ENERGIEFUTURE), del 21 luglio 2016, prot. Autorità 21023, del 22 luglio 2016 (di seguito: comunicazione congiunta);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 31 marzo 2017, prot. Autorità 13177, del 3 aprile 2017 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 14 luglio 2017, prot. Autorità 24090, del 17 luglio 2017 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di EDISON TRADING S.p.a. (di seguito: EDISON TRADING), del 27 dicembre 2016, prot. Autorità 38836, del 28 dicembre 2016 (di seguito: comunicazione Edison);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 31 luglio 2017, prot. Autorità 25770, dell'1 agosto 2017 (di seguito: prima comunicazione A2A Energiefuture);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26703, dell'8 agosto 2017 (di seguito: comunicazione Enel Produzione);
- la comunicazione di ERG POWER GENERATION S.p.a. (di seguito: ERG PG), del 9 agosto 2017, prot. Autorità 26926, del 10 agosto 2017 (di seguito: comunicazione ERG PG);
- la comunicazione di ISAB, del 29 settembre 2017, prot. Autorità 32277, del 4 ottobre 2017 (di seguito: comunicazione Isab);
- la comunicazione di A2A ENERGIEFUTURE, del 16 novembre 2017, prot. Autorità 37781, del 20 novembre 2017 (di seguito: seconda comunicazione A2A Energiefuture).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
  - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima;

- l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3bis, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:
  - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111);
  - capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: unità essenziali aggiuntive);
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14;
- Terna ha pubblicato l'elenco delle unità soggette al regime 91/14 per l'anno 2016, che include, tra le altre, le unità essenziali aggiuntive degli impianti San Filippo del Mela 220kV di EDIPOWER, Milazzo di EDISON TRADING, Anapo, Guadalami, Priolo e Termini Imerese di ENEL PRODUZIONE, CTE Nuce Nord di ERG PG e Impsud e Isab Energy di ISAB (di seguito: impianti rilevanti);
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti, riferita al periodo di applicazione del regime 91/14 nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);

- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- conseguentemente, nell'anno 2016, il regime 91/14 è stato applicato agli impianti essenziali *ex* deliberazione 111 e alle unità essenziali aggiuntive per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il giorno 27 maggio (di seguito: periodo di riferimento), senza soluzione di continuità;
- con la comunicazione congiunta, EDIPOWER e A2A ENERGIEFUTURE hanno:
  - comunicato, tra l'altro, la decorrenza del trasferimento del ruolo di utente del dispacciamento con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV;
  - congiuntamente richiesto all'Autorità, sulla base degli accordi intercorsi tra le predette società, che siano riconosciuti ad A2A ENERGIEFUTURE gli importi del Corrispettivo per l'anno 2016;
- con la deliberazione 761/2016/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate da A2A ENERGIEFUTURE, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, ERG PG e ISAB, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera a), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo trimestre dell'anno 2016 per gli impianti rilevanti;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- è stata presentata istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per l'anno 2016 da:
  - a) A2A ENERGIEFUTURE, per l'impianto San Filippo del Mela 220kV, con la comunicazione A2A, integrata con la seconda comunicazione A2A;
  - b) EDISON TRADING, per l'impianto Milazzo, con la comunicazione Edison;
  - c) ENEL PRODUZIONE, con riferimento agli impianti Anapo, Guadalami, Priolo e Termini Imerese, con la comunicazione Enel Produzione;
  - d) ERG PG, per l'impianto CTE Nuce Nord, con la comunicazione ERG PG;
  - e) ISAB, per gli impianti Impsud e Isab Energy, con la comunicazione Isab;
- rispetto alle unità soggette al regime 91/14, i relativi utenti del dispacciamento sono al momento esposti finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono l'eventuale acconto già riconosciuto sulla base del combinato disposto del comma 3.1, lettera aa), e del comma 65.30; peraltro, detto acconto ha ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dagli utenti interessati, essendo relativo esclusivamente al primo trimestre dell'anno 2016 ed essendo stato determinato con un approccio prudenziale;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende:
  - a) nel caso degli impianti rilevanti per i quali l'Autorità ha già determinato il conguaglio del Corrispettivo per anni anteriori al 2016 (CTE Nuce Nord e San

Filippo del Mela 220kV), il maggior valore - riproporzionato per tenere conto della durata del regime 91/14 nel 2016 - tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la suddetta determinazione e i costi fissi stimati per il primo semestre dell'anno 2016 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione costi per il medesimo anno, nel caso dell'impianto San Filippo del Mela 220kV, e nella relazione tecnico-economica previsionale *ex* comma 4.2, nel caso dell'impianto CTE Nuce Nord;

- b) per gli impianti rilevanti che non ricadono nella categoria di cui alla precedente lettera a) (Anapo, Guadalami, Impsud, Isab Energy, Milazzo, Priolo e Termini Imerese), i costi fissi stimati per il primo semestre dell'anno 2016 che l'utente del dispacciamento ha indicato nella relazione tecnico-economica previsionale *ex* comma 4.2 per il medesimo anno, riproporzionati per tenere conto della durata del regime 91/14 nell'anno 2016.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui sono soggetti A2A ENERGIEFUTURE, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, ERG PG e ISAB, Terna riconosca a dette società un acconto del Corrispettivo (di seguito anche: Acconto), con riferimento agli impianti soggetti al regime 91/14, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla prima e seconda comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza per eventuali imprecisioni compiute dagli utenti del dispacciamento interessati nel calcolo del margine di contribuzione e dei costi fissi o da Terna nell'elaborazione dei dati sulle indisponibilità; determinare, dunque, l'Acconto, per ciascun impianto, come pari al 70% della differenza tra:
  - il minore valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per il periodo di riferimento, escludendo le eventuali decurtazioni per eccesso di indisponibilità effettuate dall'utente del dispacciamento sui menzionati costi, e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eventuale eccesso di indisponibilità che, con la prima e seconda comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, Terna ha indicato rispetto al valore medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22;
  - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per il periodo di riferimento, iscrivendo tra i ricavi l'eventuale acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna in applicazione della deliberazione 761/2016/R/eel

## DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, ad A2A ENERGIEFUTURE, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto San Filippo del Mela 220kV, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di disporre che Terna eroghi, a EDISON TRADING, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Milazzo, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato B;
3. di stabilire che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Anapo, Guadalami, Priolo e Termini Imerese, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato C;
4. di disporre che Terna eroghi, a ERG PG, nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto CTE Nuce Nord, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è riportato nell'Allegato D;
5. di disporre che Terna eroghi, a ISAB, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Impsud e Isab Energy, un acconto del Corrispettivo per l'anno 2016, il cui importo è riportato nell'Allegato E;
6. di prevedere che Terna dia seguito alle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il giorno 31 dicembre 2017;
7. di trasmettere gli Allegati A, B, C, D ed E a Terna e, rispettivamente, ad A2A ENERGIEFUTURE, EDISON TRADING, ENEL PRODUZIONE, ERG PG e ISAB;
8. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati A, B, C, D ed E in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*